

n. 3583 / 2020 R.G. Vol.-Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, promosso con ricorso ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012, depositato in data 04/08/2020 nell'interesse di:

TOADER SANDA c.f. **TDRSND51T47Z129H**);

Nel procedimento di cui al n.3583/2020 R.G. Vol., letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestori della Crisi da Sovraindebitamento – avv. Livio Matassa ed avv. Silvia Formica – nominati (con prot. n.1507/19 e prot. n.2801/19) dall'OCC istituito presso il locale Ordine degli Avvocati ;

Preso atto dei chiarimenti forniti all'esito della specifica richiesta – come formulata nel corso dell'esame degli atti, dallo scrivente G.D. – viene pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata della relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla suddetta Procedura:

A) CHE la Sig.ra TOADER SANDA è persona fisica, pensionata, e non risulta attualmente socia né di società di persone, né di capitali;

41

B) CHE in merito al nucleo familiare dei debitori emerge quanto segue:

***a)** la sig.ra TOADER SANDA è coniugata in regime di comunione legale con il sig. Toader Niculae, e dalla loro unione è nato un figlio

***b)** la sig.ra TOADER SANDA riferisce di avere vissuto gran parte dell'anno corrente in Romania insieme al figlio, a

C) CHE, onde poter garantire una vita dignitosa alla debitrice e al suo nucleo familiare: la sig.ra TOADER SANDA indica l'esigenza di disporre di una somma di circa come da elenco analitico depositato in atti; inoltre, chiede di poter trattenere per sé l'importo residuo della pensione, non avendo assunto debiti ulteriori rispetto a quelli legati all'immobile: pertanto, ella chiede che venga indicata la somma totale quale limite complessivo della somma a disposizione per il proprio mantenimento ;

D) CHE circa l'ammontare del reddito medio mensile percepito dal ricorrente emerge quanto segue:

E) CHE l'**indebitamento complessivo della ricorrente** è così formato:

a)** TOADER SANDA è obbligata in solido con il marito, TOADER NICULAE, per **Euro *68.680,39 nei confronti di "AMCO Asset Management Company S.p.A.",

(2) 

b)** i due coniugi sono altresì obbligati in solido per **Eu*4.413,00 nei confronti della “CARIGE Cassa di Risparmio di Genova”, ***c)** i coniugi sono altresì obbligati in solido per **Euro *4.939,78*** nei confronti del Condominio ***d)** infine, medesimi sono obbligati in solido per **Eu.*1.114,44*** nei confronti del Comune di San Benedetto Val di Sambro,

F) CHE l'attivo destinato alla Liquidazione risulta così formato:

***I)** dall'immobile di proprietà in capo alla ricorrente e a suo marito Toader Niculae, ognuno per il 50% di quota di proprietà, sito in San Benedetto

II)** attualmente la ricorrente risulta altresì creditrice di quote di fondo pensione per complessivi Euro ***70,00, nei confronti di Arca Previdenza;

G) CHE la debitrice si trova dunque in situazione di sovraindebitamento: non essendo tuttavia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Lg. 3/2012, inoltre non ha fatto ricorso – nei cinque anni anteriori – ai procedimenti di cui al Capo I della Lg.3/2012, mai avendone instaurati in precedenza .

H) CHE la ricorrente non ha subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012;

I) CHE alla medesima non sono imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, né sussistono loro atti impugnati dai creditori, oppure atti compiuti in frode ai creditori – anche nel senso più lato della “assunzione volontaria e consapevole di obbligazioni, con l'intenzione e l'accettazione della probabilità di non soddisfarle” – verificatisi negli ultimi cinque anni.

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito O.C.C. confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze nella sostanza “incolpevoli” sotto il profilo economico**; in definitiva, non emerge la prova di **una condotta qualificabile come di “scarsa diligenza”, oppure di “imprudenza del debitore”**; sicché, **le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte** – divenuta ormai **“strutturale” ed irreversibile** – sono da ravvisare prevalentemente nella carenza di beni e di redditi sufficienti a soddisfare quei debiti, dovuta al pensionamento del marito (Niculae Toader) che ha portato ad una notevole riduzione delle disponibilità reddituali del nucleo familiare in questione;

3) Che nella presente vicenda – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta **espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare “completa ed attendibile” la documentazione prodotta dai richiedenti debitori a corredo della domanda** in esame, onde consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa la situazione economica e patrimoniale dei richiedenti medesimi;

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati a soddisfare il ceto creditorio – **con un attivo “prospettato” attualmente limitato, in termini**

(c) 

quasi esclusivi, a quanto realizzabile dalla vendita della porzione di 1/2 dell'immobile (con un valore stimato di Eu*25.000* per la quota) di pertinenza della ricorrente rispetto ad un passivo superiore ad Eu*95.000* (oltre le spese di Procedura, da soddisfare in prededuzione) – non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del “sovraindebitato” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, va sottolineato che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi ai debitori una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, solo all'esito delle operazioni di “realizzo” del patrimonio disponibile, l'eventuale “riabilitazione economica” definitiva.**

5) Che, anche nel nostro caso, **non mancherebbe comunque un'utilità nella nomina del Liquidatore**, poiché – ancora sulla falsariga della procedura fallimentare, seppure in termini più sommari – **gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto**; si ricordi peraltro, sulla scorta del principio sancito ex art.14/quarter Lg. 3/2012, che **ogniquale volta gli “accordi” ed i “piani del consumatore” non si realizzino positivamente** – per annullamento, cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, mancato pagamento entro gg.90 dalla scadenza prevista in favore della P.A. e degli Enti Previdenziali, la risoluzione dell'accordo o la sua revoca, ecc. – **è pur sempre consentito**

(5)



“convertire” gli stessi nella “procedura di liquidazione”, su istanza del debitore o dei creditori: ne consegue che anche la “liquidazione” può essere proposta *ab origine* in presenza di un modesto compendio mobiliare ed immobiliare, trattandosi di soluzione che vale da *extrema ratio* – compatibile con l’ipotesi di un esito sfavorevole degli altri due istituti, addirittura anche per fatti imputabili al debitore – mentre in alternativa si dovrebbe persino escludere la legittimazione a chiedere la “liquidazione” malgrado la sottostante condotta “diligente” tenuta dal soggetto stesso, viceversa consentendogliela ogniquale volta essa derivi dalla conversione di una procedura diversa (“accordo” o “piano”), a prescindere dal comportamento colposo o doloso di quel medesimo debitore .

6) CHE va dunque constatato come il Legislatore – quanto meno a fronte del vigente Ordinamento, vista la modifica ipotizzabile sulla base della nota “legge delega” di riforma – abbia deciso, ancora una volta secondo lo schema già accolto per l’istituto fallimentare, di scindere i profili di ammissibilità della procedura rispetto a quelli di fondatezza del diritto ad ottenere la successiva “esdebitazione”; lo scrivente, alla luce dell’art.14/ter co.3° Lg. 3/2012, (in particolare, ivi sub lett. *a, b, d, e*) – pur consapevole di autorevoli voci in senso opposto – reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell’ambito della “relazione particolareggiata” affidata all’OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza” (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev’essere presa in considerazione in questa sede, quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”, in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all’assenza di atti in frode delle ragioni creditorie.**

(6)



7) Che nelle descritte circostanze, ad ogni modo, **non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio** – periodo alla cui durata l’odierna ricorrente non sembra comunque derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell’attività è rimessa alla scelta del richiedente: sicché, l’assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt.14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei “creditori successivi” – cioè, appunto di quelli i cui diritti verso l’obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all’apertura del relativo procedimento, in mancanza di un meccanismo che “sterilizza” le facoltà della sovraindebitata, come invece avviene a che venga dichiarato “fallito in proprio” – che resterebbero comunque privi, una volta decorso tale quadriennio, della facoltà di agire *in executivis* sui beni originariamente appartenenti al “Debitore Civile”, in quanto loro proprietario già prima di essere ammesso alla procedura di “risoluzione della crisi” .

8) Che, invero, tenuto conto dell’esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all’art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona dell’avv. Silvia Formica (già componente del Collegio OCC 13): ciò in quanto trattasi di una fra i professionisti finora incaricati del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso. In particolare, l’attività di “realizzo” dei diritti su beni immobili dovrà avvenire attraverso le doverose modalità “competitive”, assistite da idonee forme di pubblicità, avvalendosi ove necessario di intermediari professionali: ad esse si procederà sotto la vigilanza degli Organi della Procedura – secondo la formula del “prezzo/base”, od in alternativa con “invito ad offrire”, oppure mediante le scelte riconosciute più

(7) 

consone alla vendita dei particolari beni in questione – ed ottenendo l’effetto purgativo di tutti i gravami, iscritti e trascritti, nei confronti dei terzi acquirenti; a tali trasferimenti il Liquidatore potrà procedere previa autorizzazione del Giudice Delegato, su parere favorevole dell’OCC; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall’avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per “sovraindebitamento”, qui promossa dalla odierna ricorrente .

9) Che, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all’esame dell’OCC – analizzato e formalizzato dopo l’attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto ex art.14/quinquies Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell’ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal richiedente; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato sia il riscontro dei beni destinati a costituire la “massa attiva”, sia la verifica del requisito ulteriore – pure da riconoscere necessario, ai fini del complessivo riscontro, comunque positivo – afferente la “diligenza” in capo alla debitrice, sottostante all’insorgere delle obbligazioni tuttora a suo carico, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapienza .

P. Q. M.

Nel procedimento **n. 3582 / 2020 R.G. Vol. (Sovr.)** – pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così provvede :

I) Dichiara AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da **TOADER SANDA**, con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato collegialmente nelle persone degli Avv.ti Livio

(8) 

Matassa e Silvia Formica presso l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna;

II) Rilevata la competenza dell'adito Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che la proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla Lg. 3/2012;

IV) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione dei beni della debitrice, nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, contenente tutte le indicazioni stabilite dall'art.14/ter co.3° Lg.3/2012;

V) Rilevata l'avvenuta produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che i professionisti Gestori – con la loro relazione particolareggiata, depositata in atti – hanno formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta;

VII) Rilevato che non risulta che i debitori, durante gli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/quinquies Lg. 3/2012 - **DICHIARA APERTA** la procedura di liquidazione dei beni di proprietà dei ricorrenti **TOADER SANDA** (c.f. **TDRSND51T47Z129H**);

IX) Nomina Liquidatore - ai sensi dell'art. 14/quinquies co.2° Lg. 3/2012 – l'avv. Silvia Formica, riguardo l'intero patrimonio del debitore sovraindebitato, TOADER Niculae, secondo quanto sopra precisato, con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/undecies Lg. 3/2012: tale Liquidatore provvederà alle operazioni relative al patrimonio da realizzare – in particolare riguardo la quota

(9)



immobiliare indivisa – secondo modalità competitive, sulla base delle disposizioni qui stabilite nel capo 8) della premessa motivazione .

X) Dichiaro che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio – prevede: ***a)** il pagamento integrale delle spese in prededuzione; ***b)** il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiaro **sospesi gli interessi**, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – **NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive**; altrettanto, **NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore**;

XII) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, **non sono compresi nella liquidazione: i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c., nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, che comprendono gli emolumenti – a titolo di stipendio, salario e pensione – percepiti dalla debitrice entro i limiti di quanto sopra riconosciuto indispensabile, ai fini della sussistenza sua e dei familiari; ne dispone l'obbligo di versare ogni eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio .**

XIII) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012.

XIV) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo.

XV) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame.

XVI) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore.

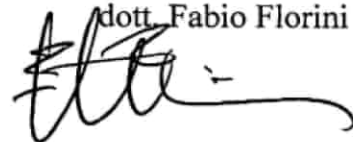
XVII) Nomina Giudice della presente Procedura n. 5531/2019 R.G. Vol. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie e della vigilanza richiesta per il prosieguo – il dott. Fabio Florini .

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 2 novembre 2020

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

il 10/11/2020



Il Cancelliere

Dott.ssa Daniela Anconetani